

COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

E' prevista dagli articoli 17 e 18 della Legge 31 marzo 2015 n.44. E' nominata dal Consiglio Grande e Generale per **la durata della Legislatura**. La Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale è composta da:

- a) un rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega alla Cooperazione;
- b) due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la maggioranza in seno al Consiglio Grande e Generale;
- c) due rappresentanti delle forze politiche che esprimono la minoranza in seno al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione nella seduta di insediamento nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente. Partecipa alle sedute della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale un funzionario dell'Ufficio del Lavoro ed un funzionario della Contabilità di Stato - Settore Patrimonio.

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale:

- a) i membri del Consiglio Grande e Generale;
- b) gli incarichi con poteri individuali di rappresentanza legale, politica e amministrativa in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali;
- c) i membri della Commissione per le Politiche Territoriali;
- d) chiunque abbia interessi in ambito immobiliare, quale costruttore o socio di attività che operino nella costruzione e/o nell'intermediazione immobiliare.

Il segretario verbalizzante potrà essere scelto anche al di fuori dei membri della Commissione.